

Deliberazione della Giunta Regionale 20 luglio 2018, n. 26-7251

Art. 29 della l.r. 29 giugno 2009, n. 19 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità": indirizzi agli Enti di gestione delle aree naturali protette per la costituzione di Tavoli di coordinamento e per l'esercizio associato di funzioni di comune interesse ai sensi dell'art. 31 della l.r. 19/2009.

A relazione dell'Assessore Valmaggia:

Con la legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 "*Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità*", la Regione Piemonte, intervenendo sulla precedente normativa, ha proceduto al riordino e alla contestuale riorganizzazione del Sistema delle aree protette regionali affidando la gestione della maggior parte di queste a propri enti strumentali, soggetti di diritto pubblico ai sensi dell'art 11, comma 1 della su citata legge, nei confronti dei quali si è riservata poteri di indirizzo e coordinamento;

con la legge regionale 3 agosto 2015, n. 19 "*Riordino del sistema di gestione delle aree protette regionali e nuove norme in materia di Sacri Monti. Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità)*", per rispondere anche alle esigenze di ottimizzazione ed efficienza imposte dagli obiettivi di contenimento della spesa pubblica definiti dal legislatore statale e regionale, si è proceduto ad un successivo riassetto gestionale mediante l'ulteriore riduzione degli Enti di gestione delle aree naturali protette;

la normativa statale e regionale in continua evoluzione, nell'ottica del concorso e della collaborazione istituzionale e ai fini dell'attuazione efficiente ed efficace delle riforme della PA , ha determinato un incremento esponenziale degli adempimenti degli enti pubblici sia nelle materie amministrative che nelle materie tecniche prevedendo al contempo ipotesi di responsabilità per i casi di ritardi o inadempimenti e la conseguente previsione di meccanismi sanzionatori, anche di tipo disciplinare, a carico del personale con qualifica dirigenziale responsabile della gestione dell'attività amministrativa;

gli Enti di gestione delle aree naturali protette regionali, a causa delle problematiche connesse al blocco del *turn over* nell'ultimo decennio che hanno causato sensibili carenze professionali negli organici, con evidenti ricadute sulle diverse aree organizzative, nonché del susseguirsi degli interventi normativi che hanno profondamente inciso sull'assetto organizzativo dell'intero sistema, appaiono di fatto spesso in situazione di difficoltà rispetto ai numerosi adempimenti di legge sopra descritti manifestando le criticità legate alle carenze di professionalità e di risorse che di volta in volta investono le diverse aree dell'attività gestionale quotidiana;

il legislatore regionale, nell'ottica dei poteri di indirizzo e coordinamento della Regione nei confronti degli Enti di gestione di cui all'art 29 della l.r. 19/2009, ha previsto all'art. 31, comma 2 bis della l.r. 19/2009 che gli stessi possano attuare la gestione in forma associata di funzioni di comune interesse "*con particolare riferimento alla gestione contabile, all'attività contrattuale, alla gestione ed alla formazione del personale, nonché per l'acquisizione di beni e servizi da svolgersi in forma centralizzata*" al fine di raggiungere gli obiettivi di maggior efficienza, razionalizzazione e altresì di risparmio, considerata la sempre più attuale esigenza di contenimento della spesa pubblica;

in considerazione di quanto sopra enunciato si ritiene necessario stabilire che gli Enti di gestione debbano maggiormente dare attuazione alla norma sopra citata nelle forme e nei modi coerenti con le previsioni normative vigenti al fine di ovviare alle criticità contingenti dovute alle

carenze in seno alle singole strutture, nonché di ottimizzare i risultati in termini di efficienza ed economicità della gestione;

ai fini testè enunciati, ricordato inoltre quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lett. c) del Regolamento regionale n. 2/R del 24 marzo 2014 *“Attuazione dell'articolo 33 della l.r. 29 giugno 2009 n. 19 relativo alla gestione faunistica all'interno delle aree protette”*, in materia di interventi di prelievo faunistico cui possono essere impiegati tra gli altri anche i c.d. *“operatori esterni”* agli Enti di gestione, individuati secondo i precisi criteri contenuti nella stessa norma che ne garantiscono l'abilitazione all'effettuazione dei prelievi in questione previa frequenza di apposito corso di formazione;

rammentata in particolare la portata dell'art. 5 comma 3 del Regolamento di cui sopra che demanda ad ogni Ente di gestione di area naturale protetta interessata agli interventi di prelievo faunistico la verifica e il controllo periodico della sussistenza dei requisiti predetti al fine del rilascio dell'autorizzazione al prelievo, nonché ai fini della dichiarazione dell'equipollenza di altre *“abilitazioni ottenute in altre regioni o province autonome o presso soggetti diversi dagli enti di gestione delle Aree naturali protette della Regione Piemonte”*;

ritenuto che tale compito di verifica e controllo presupponga il possesso in capo alla struttura interessata di adeguate competenze professionali non sempre rinvenibili in modo uniforme presso gli enti del Sistema che scontano, come sopra premesso, forti carenze di organico e professionali;

verificato che, ai sensi dell'art. 31, comma 2 bis della l.r. 19/2009, tale compito possa invece essere svolto in modo trasversale per tutti gli Enti del sistema, dall'Ente di gestione delle Aree protette dell'Appennino piemontese, che risulta essere in possesso delle necessarie competenze professionali anche in considerazione della ormai consolidata esperienza in materia;

individuato pertanto l'Ente di gestione delle Aree protette dell'Appennino piemontese quale struttura idonea ai sensi dell'art. 5 comma 3 del Regolamento regionale n. 2/R del 24 marzo 2014 *“Attuazione dell'articolo 33 della l.r. 29 giugno 2009 n. 19 relativo alla gestione faunistica all'interno delle aree protette”*, ai fini dell'attività di verifica e controllo dei requisiti per il rilascio dell'abilitazione ai prelievi faunistici di cui all'art. 4, comma 2, lett.c) da effettuarsi in modo trasversale a favore di tutti gli Enti del sistema ai sensi dell'art 31 della l.r.19/2009.

Considerata l'esigenza di assicurare l'uniformità di applicazione della normativa all'interno del Sistema degli Enti di gestione delle Aree naturali protette, che si rammenta annovera in se strutture gestionali con differenti dimensioni e differenti livelli di competenza, si ritiene necessario costituire Tavoli di coordinamento, come di seguito individuati:

- Tavolo di coordinamento relativo a problematiche amministrativo-contabili;
- Tavolo di coordinamento relativo a problematiche in materia pianificatoria, con particolare riferimento alla necessità di aggiornamento delle previsioni pianificatorie vigenti in talune Aree naturali protette nonché in relazione ai processi di verifica di coerenza dei Piani d'Area vigenti al Piano Paesaggistico regionale, di recente approvazione e al loro eventuale adeguamento allo stesso;
- Tavolo di coordinamento relativo alle problematiche connesse alla vigilanza e all'applicazione del sistema sanzionatorio nelle Aree naturali protette e nei siti della Rete Natura 2000;
- Tavolo di coordinamento sulla gestione dei dati naturalistici con particolare riferimento alle problematiche relative alla standardizzazione delle metodologie di raccolta, all'analisi e alla gestione dei dati naturalistici, finalizzate alla

conservazione delle specie faunistiche e floristiche e degli *habitat* e all'organizzazione dell'archiviazione e della programmazione dei flussi di dati verso il Settore Biodiversità e Aree naturali;

- Tavolo di coordinamento inerente le materia della Comunicazione e promozione della biodiversità nelle Aree Naturali Protette e nei siti della Rete Natura 2000;

valutato che dei Tavoli di coordinamento suddetti debbano far parte, nell'ambito dell'attività di servizio e quindi a titolo gratuito, per ciascun Ente di gestione uno o più funzionari competenti per materia, individuati dall'Ente di gestione, al fine di assicurare sempre la rappresentanza di tutti gli Enti, nonché i funzionari del Settore Biodiversità e Aree naturali della Direzione Ambiente, governo e Tutela del Territorio anch'essi competenti per materia;

ritenuto opportuno stabilire che nel Tavolo di coordinamento amministrativo-contabile, nel Tavolo di coordinamento sulla pianificazione e nel Tavolo di coordinamento sulla Vigilanza i componenti degli Enti appartenenti a ciascun Tavolo, individuino un coordinatore per ciascun Tavolo con funzioni di Referente nei confronti del Settore suddetto che ne convoca le sedute anche su richiesta dello stesso Coordinatore, in considerazione delle diverse esigenze di approfondimento e indirizzo che di volta in volta necessitino di una trattazione condivisa;

ritenuto che il Tavolo di coordinamento relativo alle problematiche sul monitoraggio della Biodiversità e il Tavolo di coordinamento in materia di Comunicazione e promozione della Biodiversità nelle Aree Naturali Protette, siano direttamente coordinate dal Settore regionale Biodiversità e aree naturali;

ritenuto pertanto di demandare la costituzione formale dei Tavoli di coordinamento sopra citati ad apposito provvedimento dirigenziale del Settore Biodiversità e Aree naturali che disciplini altresì il funzionamento e le modalità di partecipazione dei funzionari degli Enti di gestione secondo le indicazioni del presente provvedimento;

dato atto che il presente provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Regione Piemonte;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17.10.16;

tutto ciò premesso e considerato, la Giunta regionale, unanime,

delibera

- di individuare, in conformità all'art. 31 della l.r. 19/2009, l'Ente di gestione delle Aree protette dell'Appennino piemontese quale struttura idonea, ai sensi dell'art. 5 comma 3 del Regolamento regionale n. 2/R del 24 marzo 2014 *“Attuazione dell'articolo 33 della l.r. 29 giugno 2009 n. 19 relativo alla gestione faunistica all'interno delle aree protette”*, all'attività di verifica e controllo dei requisiti per il rilascio dell'abilitazione ai prelievi faunistici di cui all'art. 4, comma 2, lett.c) da effettuarsi in modo trasversale a favore di tutti gli Enti del sistema secondo quanto previsto dall'art. 31 della l.r.19/2009;
- di demandare, ad apposito provvedimento dirigenziale del Settore Biodiversità e aree naturali la costituzione dei seguenti Tavoli di Coordinamento che operano, all'interno del Sistema degli Enti di gestione delle aree naturali protette:

- Tavolo di coordinamento relativo a problematiche amministrativo-contabili;
 - Tavolo di coordinamento relativo a problematiche in materia pianificatoria, con particolare riferimento alla necessità di aggiornamento delle previsioni pianificatorie vigenti in talune Aree naturali protette nonché in relazione ai processi di verifica di coerenza dei Piani d'Area vigenti al Piano Paesaggistico regionale, di recente approvazione e al loro eventuale adeguamento allo stesso;
 - Tavolo di coordinamento sulla gestione dei dati naturalistici con particolare riferimento alle problematiche relative alla standardizzazione delle metodologie di raccolta, all'analisi e alla gestione dei dati naturalistici, finalizzate alla conservazione delle specie faunistiche e floristiche e degli *habitat* e all'organizzazione dell'archiviazione e della programmazione dei flussi di dati verso il Settore Biodiversità e Aree naturali;
 - Tavolo di coordinamento relativo alle problematiche connesse alla vigilanza e all'applicazione del sistema sanzionatorio nelle Aree naturali protette e nei siti della Rete Natura 2000;
 - Tavolo di coordinamento inerente le materia della Comunicazione e promozione della biodiversità nelle Aree Naturali Protette e nei siti della Rete Natura 2000;
- di stabilire che di tali Tavoli debbano far parte, nell'ambito dell'attività di servizio e quindi a titolo gratuito, per ciascun Ente di gestione uno o più funzionari competenti per materia, individuati dall'Ente di gestione, al fine di assicurare sempre la rappresentanza di tutti gli Enti, nonché i funzionari del Settore Biodiversità e Aree naturali della Direzione Ambiente, governo e Tutela del Territorio anch'essi competenti per materia;
 - di prevedere che nel Tavolo di coordinamento amministrativo-contabile, nel Tavolo di coordinamento sulla pianificazione e nel Tavolo di coordinamento sulla Vigilanza i componenti degli Enti appartenenti a ciascun Tavolo, individuino un coordinatore per ciascun Tavolo con funzioni di Referente nei confronti del Settore suddetto che ne convoca le sedute, su richiesta dello stesso Coordinatore, in considerazione delle diverse esigenze di approfondimento e indirizzo che di volta in volta necessitino di una trattazione condivisa;
 - di prevedere che il Tavolo di coordinamento relativo alle problematiche sul monitoraggio della Biodiversità e il Tavolo di coordinamento in materia di Comunicazione e promozione della Biodiversità nelle Aree Naturali Protette, siano direttamente coordinate dal Settore regionale Biodiversità e aree naturali;
 - di dare atto che il presente provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Regione Piemonte.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

(omissis)